

- Art. 17** Le elezioni e le votazioni sono fatte a levata di mano, salvo decisione contraria dell'Assemblea generale.
- Art. 18** Ogni dimissione deve essere indirizzata per iscritto al Comitato, presso la sede dell'Associazione. Indipendentemente dalla data in cui viene fatta questa comunicazione, è ugualmente esigibile la quota per l'anno in corso.
- Art. 19** Il Comitato ha la facoltà di escludere un membro che non rispetta i suoi obblighi nei confronti dell'Associazione o che causi del torto alla stessa. L'interessato può ricorrere contro questa decisione davanti all'Assemblea generale.
- Art. 20** I membri non rispondono personalmente per gli obblighi dell'Associazione. Quest'ultima risponde solo con il proprio patrimonio sociale.
- Art. 21** Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea generale. Esso deve essere accettato dalla maggioranza dei due terzi dell'insieme dei membri dell'Associazione.
- Art. 22** In caso di scioglimento, l'ultima Assemblea generale attribuirà, nella misura possibile, i beni dell'Associazione ad un'istituzione che si propone di raggiungere scopi analoghi.
- Art. 23** Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale del 16 ottobre 1990 e modificato dall'Assemblea generale del 4 giugno 2002.

Per l'Associazione amici del Teatro di Locarno

Il Presidente
Ing. Giovanni Lombardi

Il Segretario
Avv. Mauro von Siebenthal

Locarno, 4 giugno 2002

TEATRO
DI
LOCARNO

AMICI
DEL
TEATRO
DI
LOCARNO

STATUTO
DELL'
ASSOCIAZIONE

Amici del Teatro di Locarno
C.P. 1147
CH-6601 Locarno1

Preambolo

L'associazione Amici del Teatro di Locarno viene costituita per iniziativa di un gruppo di persone appassionate di teatro e delle varie espressioni artistiche e di promozione culturale ad esso collegate. Queste persone riconoscono che un'istituzione teatrale senza scopo di lucro quale quella di Locarno, per quanto bene impostata e gestita, non può essere autosufficiente ed a sè stante, ma deve avere un ruolo vivo e di presenza costante per essere utile al miglioramento della comunità in cui opera.

Essa ha bisogno non solo di spettatori ma anche di persone disposte ad offrire un'attività pratica di sostegno disinteressato che abbia come unico proposito la vita del teatro.

Art. 1 Sotto la denominazione «Associazione Amici del Teatro di Locarno» è costituita un'Associazione, senza scopo lucrativo, ai sensi degli art. 60 Ss CCs.

Art. 2 Gli scopi dell'Associazione Amici del Teatro di Locarno sono:

- stimolare, fiancheggiare, incoraggiare, eventualmente gestire l'attività del Teatro;
- coltivare un contatto intimo e vivo tra il Teatro e la regione che lo possiede e custodisce;
- promuovere, in collaborazione ed armonia con la direzione del Teatro, quelle iniziative rivolte al pubblico, idonee a far meglio conoscere i programmi teatrali, ad incrementare la frequenza agli spettacoli, a patrocinare incontri e manifestazioni collaterali che rendano, al Teatro e alla sua attività, familiarità, interesse e prestigio;
- sostenere la promozione dell'identità e della vita culturale del Cantone difendendo e incentivando la conoscenza della cultura e della lingua italiana;
- favorire gli scambi, reciprocamente vantaggiosi, tra culture di diversa origine nazionale ed etnica presenti nella comunità svizzera, dando al Teatro la sua funzione di luogo d'incontro per la convivenza e la comprensione internazionale;
- intrattenere ed assistere, eventualmente, artisti, conferenzieri, gruppi teatrali e accademici durante il loro soggiorno a Locarno;
- sensibilizzare società private, mecenati in genere ed enti pubblici affinché diventino sostenitori o sponsorizzatori del Teatro e delle sue attività.

Art. 3 L'Associazione ha sede a Locarno.

Art. 4 Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea generale, il Comitato e i revisori dei conti.

Art. 5 Le risorse dell'Associazione provengono dalle quote annuali, dai benefici realizzati grazie a manifestazioni o da operazioni pubblicitarie, come pure da sponsorizzazioni, donazioni di enti pubblici e privati, lasciati in forme diverse ed eventualmente dalla gestione dell'attività del Teatro.

Art. 6 Ogni persona può diventare membro. Essa indirizza una domanda al Comitato che può rifiutare un'ammissione senza indicarne i motivi. Contro il rifiuto del Comitato è data facoltà di ricorso all'Assemblea.
Anche persone morali, enti pubblici o privati, possono diventare membri dell'Associazione.

Art. 7 L'ammontare della quota annuale è così fissato:

- per i membri attivi: almeno Fr. 30.-
- per i membri sostenitori: almeno Fr. 200.-
- per i membri benefattori: Fr. 1 000.- o più.

Art. 8 Il Comitato è eletto dall'assemblea generale per un periodo di due anni. I membri sono rieleggibili.

Art. 9 Il Comitato si compone di 5 o più membri. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea generale.
Il Comitato può richiedere l'assistenza di persone e gruppi di membri dell'Associazione per consulenza tecnica e artistica inerente l'attività del Teatro.
Il Comitato può nominare commissioni che avranno funzione consultiva.

Art. 10 L'Associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva a due del Comitato.
Il Comitato ha facoltà di conferire procura al Direttore artistico del Teatro.

Art. 11 Il Comitato ha il compito di:

- prendere le misure necessarie per raggiungere lo scopo sociale, in particolare di organizzare conferenze e altre manifestazioni;

- convocare le assemblee generali ordinarie e straordinarie;
- prendere le decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri come pure per la loro eventuale esclusione;
- controllare l'applicazione dello statuto, redigere i regolamenti indispensabili ed amministrare i beni dell'Associazione;
- nominare il Direttore artistico del Teatro;
- intrattenere costanti rapporti con il Direttore artistico del Teatro invitandolo alle riunioni in qualità di osservatore e consulente;
- nominare commissioni con funzione consultiva;
- prendere tutte le decisioni che non sono di competenza esclusiva dell'assemblea.

Art. 12 Il Comitato tiene i conti dell'Associazione che sono sottoposti, ad ogni esercizio, a due revisori dei conti eletti dall'Assemblea generale, che stenderanno un rapporto.

Art. 13 L'esercizio annuale coincide con la stagione teatrale.

Art. 14 L'Assemblea generale ordinaria annuale ha luogo entro sei mesi dalla fine dell'esercizio. Il Comitato può convocare delle assemblee generali straordinarie se le circostanze lo richiedono. Inoltre, un'assemblea generale straordinaria deve essere convocata se almeno 1/5 dei membri dell'Associazione ne fa richiesta. La convocazione all'Assemblea generale si fa tramite lettera indirizzata ad ogni membro dell'Associazione almeno quattordici giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 15 L'Assemblea generale prende delle decisioni concernenti i punti seguenti:

- elezione del Comitato e del suo Presidente;
- elezione dei revisori dei conti;
- approvazione del rapporto annuale del Comitato;
- approvazione del rapporto annuale dei revisori dei conti;
- approvazione dei conti annuali;
- modifica dello statuto e fissazione dell'ammontare della quota;
- scioglimento dell'Associazione.

Art. 16 Ogni membro presente all'Assemblea generale ha diritto a un voto. L'Assemblea generale non può prendere nessuna decisione su argomenti non figuranti all'ordine del giorno menzionato nella convocazione.